



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 31/2022

OGGETTO: Approvazione criteri per l'erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile universale.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 recante “*Disposizioni urgenti in materia di servizio civile*” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 1999, n. 424, istitutiva della contabilità speciale dell'Ufficio nazionale del servizio civile, confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifiche, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo, con il quale le funzioni statali in materia di servizio civile nazionale precedentemente attribuite al soppresso Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Legge di contabilità e Finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*” ed in particolare l'articolo 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n. 1390, di modifica del decreto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTI gli art. 12 e 13 del già citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 concernente “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*, che prevede l’erogazione dei seguenti contributi agli enti per l’attuazione dei progetti di servizio civile universale:

- a) attività di tutoraggio degli operatori volontari per facilitarne l’inserimento lavorativo (art. 12, comma 1 del decreto legislativo 40/2017),
- b) attività connesse all’impiego in progetti di SCU di giovani con minori opportunità (art. 12, comma 2 del decreto legislativo 40/2017),
- c) attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per il periodo di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza in Paesi UE dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia (art. 12, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo);

VISTO il proprio decreto n. 160 del 28 febbraio 2018, con il quale, in prima applicazione, sono stati adottati i criteri per l’erogazione agli enti dei contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile;

CONSIDERATO che lo stesso decreto n. 160 del 2018 prevede una revisione di tali criteri, anche ai fini della loro sostenibilità finanziaria;

VISTA la relazione del 10 dicembre 2021 del Servizio affari generali, risorse umane e bilancio, relativa ad un’analisi della misura del tutoraggio;

VISTO il parere espresso dalla Consulta Nazionale per il Servizio civile universale nella seduta del 13 dicembre 2021 rispetto al quale si ritiene di dover procedere al fine di garantire l’attuazione dei principi di valorizzazione delle competenze dei giovani operatori del servizio civile, come indicato anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RITENUTO opportuno procedere ad una parziale revisione dei criteri di erogazione dei contributi disciplinati dal decreto dipartimentale n. 160/2018, con particolare riferimento alle competenze acquisite dai giovani operatori nell’esperienza di Servizio civile universale:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETA

Sono adottati i criteri per l'erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari specificati nel documento allegato "A" al presente decreto che ne forma parte integrante.

Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto n. 160 del 28 febbraio 2018, non comporta direttamente oneri di spesa, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Roma, **21/01/2022**

IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi

UORC: MV/sc



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ALLEGATO "A"

CRITERI PER L'EROGAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE MISURE AGGIUNTIVE DEL SERVIZIO CIVILE

Il presente documento ha per oggetto esclusivamente la definizione dei criteri per l'attribuzione dei contributi spettanti agli Enti per i progetti che prevedono le seguenti misure aggiuntive:

- a) attività di tutoraggio degli operatori volontari per facilitarne l'inserimento lavorativo (art. 12, comma 1 del decreto legislativo 40/2017) e certificazione delle competenze acquisite;
- b) attività connesse all'impiego in progetti di SCU di giovani con minori opportunità (art. 12, comma 2 del decreto legislativo 40/2017)
- c) attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per il periodo di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza in Paesi UE dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia (art. 12, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo).

I criteri stabiliti nel presente documento con riferimento ai sopra indicati contributi, potranno essere oggetto di successiva revisione, anche ai fini di una verifica della loro sostenibilità finanziaria.

1 - Ambito di applicazione - Beneficiari

Il beneficiario del contributo finanziario in oggetto è un soggetto pubblico o privato iscritto all'Albo degli enti di servizio civile universale.

L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Albo degli enti di servizio civile universale (di seguito Albo SCU).

L'iscrizione all'Albo SCU è condizione vincolante per partecipare agli Avvisi di presentazione dei Programmi di Servizio civile di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 e presuppone il possesso e il mantenimento nel tempo dei requisiti giuridici, strutturali e organizzativi previsti dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dell'art. 11, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'iscrizione è attualmente disciplinata dalla Circolare recante "Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di Servizio Civile Universale", emanata il 12 giugno 2021.

I contributi finanziari a favore degli enti di servizio civile universale titolari di progetti in Italia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sono legati allo svolgimento delle seguenti attività:

- tutoraggio e certificazione delle competenze degli operatori volontari, finalizzato a facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro;
- impiego dei giovani con minori opportunità nell’ambito dei programmi di intervento;
- attività di gestione degli interventi degli operatori volontari e rimborso costi sostenuti dagli enti per la fornitura dei servizi di vitto e alloggio agli operatori volontari impegnati a completare il proprio servizio civile in uno dei Paesi dell’Unione Europea, per un periodo massimo di tre mesi.

Ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 40/2017, i contributi sono erogati “*nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile*”, allo scopo di assicurare, attraverso una maggiore capacità organizzativa degli enti, un incremento della qualità degli interventi di servizio civile universale nonché l’accrescimento delle competenze spendibili sul mercato del lavoro da parte dei volontari.

Per la definizione dei criteri di attribuzione si utilizzano in parte i criteri stabiliti dalla normativa interna al servizio civile e in parte fonti di derivazione comunitaria.

1.2 I contributi agli enti: criteri di attribuzione

A) Contributo per l’attività di tutoraggio e per la certificazione delle competenze finalizzata alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, secondo le modalità dei programmi d’intervento annuali (art. 12, comma 1 del decreto legislativo 40/2017)

I soggetti ammessi a svolgere servizio civile universale possono usufruire, nei limiti delle risorse disponibili, per una durata non superiore a mesi tre, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi d’intervento annuali. L’attività deve concludersi con l’effettuazione della prova relativa alla certificazione delle competenze acquisite.

Il contributo in oggetto, pur nella sua unicità, si può scindere idealmente in due componenti:

- Attività di tutoraggio
- Attività di certificazione delle competenze

In relazione all’attività di tutoraggio, a seguito dell’esito della sperimentazione prevista nel decreto dipartimentale n. 160/2018 e ritenuto congruo l’importo ivi indicato, si conferma la somma di € 270,00 a volontario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Per quanto attiene alla quantificazione del contributo relativo alla certificazione delle competenze, lo stesso è determinato forfettariamente in € 200,00.

Per la determinazione di tale quota forfettaria, il Dipartimento ha analizzato i criteri applicati in tale ambito a livello regionale. Dall'analisi è emerso che le Amministrazioni regionali utilizzano il parametro di cui al Regolamento delegato UE 31-10-2016 e ss.mm.ii. della Commissione Europea. Il Regolamento contiene la definizione degli importi forfettari per il rimborso delle spese sostenute per specifiche attività, tra le quali, l'attività di orientamento specialistico o di II livello, considerata equivalente alle attività previste per il Servizio civile universale, con un costo orario a persona di € 35,50 (cfr. Scheda misura 1C Orientamento specialistico di II livello del PON IOG).

Ad integrazione di tale parametro viene, inoltre, considerata una quota per la giornata di esame. In tale caso, in assenza di una regolamentazione regionale diffusa, il Dipartimento ritiene di poter condividere i principi posti a base della determina della Regione Emilia Romagna (determina 1568/2011), che ha individuato un costo per la giornata di esame di circa € 1.000,00 per minino 5 volontari.

Premesso quanto sopra, il contributo per attività di tutoraggio e certificazione delle competenze è determinato complessivamente in € 470,00 a volontario.

Ai fini dell'erogazione del contributo si prevedono:

- n. 20 ore distribuite nell'arco di 1 - 3 mesi;
- permanenza in servizio dell'operatore volontario di almeno nove mesi (per i progetti di durata del servizio di 12 mesi), riparametrata in caso di durata inferiore del servizio;
- documentazione attestante l'attività svolta;
- copia della certificazione delle competenze rilasciata all'operatore volontario di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero, in caso di esito negativo, documentazione attestante l'effettuazione della prova da parte dell'operatore volontario.

B) Contributo per le attività connesse all'impiego di giovani con minori opportunità (art. 12, comma 2, del decreto legislativo 40/2017)

Il contributo di cui alla presente lettera B) è riferito ad attività svolta dall'ente di impiego a vantaggio del target e viene erogato sulla base dell'esito della sperimentazione prevista nel decreto dipartimentale n. 160/2018. Per quanto sopra, ritenuto congruo l'importo ivi indicato, si conferma la somma di € 270,00 a volontario.

Ai fini dell'erogazione del contributo, la quota di giovani con minori opportunità nell'ambito di un progetto deve essere pari o superiore al 25% dei posti totali previsti nello stesso. Nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

caso in cui l'ente indichi una percentuale inferiore di posti, non potrà essere erogato il relativo contributo.

Il contributo all'Ente spetta anche qualora l'operatore volontario non abbia portato a termine il proprio periodo di servizio civile universale, purché abbia svolto un periodo di servizio civile di almeno nove mesi (per i progetti di durata del servizio di 12 mesi), riparametrata in caso di durata inferiore del servizio.

C) Attività di gestione degli interventi e rimborso dei costi sostenuti dagli enti per la fornitura dei servizi di vitto e alloggio agli operatori volontari impegnati a completare il proprio servizio civile in uno dei Paesi dell'Unione Europea e per un periodo massimo di tre mesi.

Per l'erogazione di tale ausilio finanziario, si applicherà il criterio del "costo paese" introdotto con l'approvazione del Prontuario ministeriale del 2016, con le integrazioni eventualmente recate dal documento di programmazione finanziaria.

3 - Non cumulabilità dei contributi

Il contributo per le attività di tutoraggio e certificazione delle competenze non è cumulabile con quello previsto per l'inserimento nei progetti di giovani con minori opportunità, né con il contributo per il periodo trimestrale di permanenza all'estero. Nel caso di progetti le cui caratteristiche prevedano più fattispecie oggetto di contributi, il Dipartimento erogherà all'ente di servizio civile universale il contributo finanziario maggiore, fermo il rispetto dei sopra indicati criteri di attribuzione. I contributi di cui alle lettere A) e B) del presente documento sono di carattere forfettario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Tabella riepilogativa

Tipologia contributi finanziari	Metodo di quantificazione	Normativa di riferimento per la determinazione del contributo
Contributo per l'attività di tutoraggio e certificazione delle competenze degli operatori volontari.	Costi forfettari.	Regolamento UE 31-10-2016 della Commissione Europea e ss.mm.ii. Decreto n. 160/2018.
Contributo per l'impiego dei giovani con minori opportunità nell'ambito dei programmi di intervento.	Costi forfettari.	Regolamento UE 31-10-2016 della Commissione Europea e ss.mm.ii. Decreto n. 160/2018
Contributo per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in paesi UE.	A parziale copertura dei costi reali.	D.M. 05-05-2016 (Prontuario) Contributo determinato secondo il criterio del costo Paese

Tipologia contributi finanziari	Attività che danno luogo alla erogazione del contributo	Entità del contributo	Documentazione/Rendicontazione
Contributo per l'attività di tutoraggio e certificazione delle competenze degli operatori volontari	Attività di tutoraggio e certificazione delle competenze	€ 470 a volontario, con riferimento all'intero periodo di tutoraggio e di certificazione delle competenze.	Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento previa acquisizione di documentazione idonea ad attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta e alla partecipazione alla prova connessa alla certificazione delle competenze acquisite. Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il contributo generale per la formazione
Contributo per l'impiego dei giovani con minori opportunità nell'ambito dei programmi di intervento	Attività di accoglienza, orientamento di primo livello, oltre ad eventuale attività aggiuntive a favore dei giovani con minori opportunità	€ 270 a volontario	Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento previa acquisizione di documentazione idonea ad attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta. Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il contributo generale per la formazione
Contributo per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in paesi UE	Attività di organizzazione e gestione della presenza dell'operatore volontario all'estero	€ 30,00 per ogni giorno di permanenza all'estero dell'operatore volontario fino a un massimo di 930,00 € mensili per tre mesi.	Si confermano le regole attuali Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il contributo generale per la formazione